



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 10/02/2010

REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010, n. 6

Modifiche al regolamento regionale 15 aprile 2009 n. 6

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista L.R. 3 agosto 2006 n. 24;

Visto il R.R. 15 aprile 2009 n. 6;

Visto il R.R. 18 dicembre 2009 n. 33;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 275 del 02 febbraio 2010 di adozione del Regolamento,
EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
(Modifiche all'art. 6
del R.R. 15 aprile 2009 n. 6)

L'art. 6 è così sostituito:

6.1. Entro il 30 settembre 2010, le Unità di raccolta devono adeguarsi ai requisiti di cui ai punti precedenti e alla tabella posta in calce, al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale.

Art. 2
(Modifiche all'art. 7
del R.R. 15 aprile 2009 n. 6)

L'art. 7 è così modificato:

dopo la preposizione articolata "al" la data del 31-12-2009 è sostituita dalla data 30 settembre 2010.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010

VENDOLA